

Il riconoscimento professionale per i restauratori

Un decreto ministeriale apre nuove prospettive di qualificazione

Lil 5 novembre 2000 è entrato in vigore il decreto del ministro per i Beni e le attività culturali Giovanna Melandri (d.m. 3 agosto 2000 n.294) che attua il comma 11 *sexies* dell'art.8 della Merloni (legge quadro sui lavori pubblici n.109 del 1994) che recita: "Per le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, il ministro per i Beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori" stabilendo i requisiti di formazione ed esperienza dei restauratori che vogliono partecipare agli appalti.

Nello spazio che ci separa dal varo della prima Merloni (ricordo che nell'arco di sei anni è stata modificata ben due volte, l'ultima – la *ter* – è del novembre 1999), molte discussioni si sono avute attorno al tema se le attività di restauro potessero rientrare nella sfera dei lavori pubblici, quindi della legge quadro e con le procedure ivi previste. Molti, interni al Ministero per i beni e le attività culturali, propendevano per l'esclusione dalla legge dei beni culturali (e in modo particolare il mondo dei libri e dei documenti): "Secondo la disposizione dell'art.3, comma 5, le norme (...) si applicano a tutti i tipi di beni culturali sia a quelli immobili sia a quelli mobili e, nell'ambito di questi ultimi, alle sculture, alle pitture, ai reperti archeologici, ai beni archivistici

e ai beni librari. Questa disposizione lascia alquanto perplessi perché pone sullo stesso piano la realizzazione del restauro del Colosseo e quello di un documento antico o di un quadro di modeste dimensioni o ancora di una miniatura di un libro antico; tuttavia, sotto l'aspetto della necessità di uno studio preventivo e di un'adeguata progettazione dei lavori da eseguire, si può condividere l'equiparazione dei beni oggetto d'intervento, ma ciò avrebbe dovuto realizzarsi anche senza includere la disciplina degli interventi su tutti i tipi di beni culturali nella normativa generale dei lavori pubblici. È auspicabile che, dopo le prime esperienze, ci

si renda conto della forzatura operata e s'individuino una disciplina autonoma per tutte quelle attività che attengono ai beni culturali" (così Bruno de Sanctis dell'ufficio legislativo dell'on. Melandri). Ma l'art.2 ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge definisce cosa si intende per lavoro pubblico (categoria più ampia di quella di opera pubblica) e cioè un'attività che incide, nel nostro caso, sull'opera bene culturale. Per cui non è tanto il tipo di opera (libro, quadro, monumento) realizzata quanto piuttosto gli interventi che dovranno essere condotti nel caso di restauro, manutenzione, ripristino, ecc. cioè tutti i lavori che si limitano ad avere l'opera (o anche l'impianto) come oggetto dell'attività. Cui consegue che uno degli obiettivi prioritari della legge è la qualità delle opere e dei lavori e come, sia la pubblica amministrazione in qualità di committente sia le imprese private in qualità di esecutori, siano tenute a perseguirlo. Il decreto ministeriale costituisce norma di indiriz-

zo per le imprese che vogliono partecipare ad appalti di restauro dei beni mobili e di superfici decorate.

Da ricordare invece che la normativa di qualificazione per i beni vincolati è contenuta nel regolamento Bargone (dpr. 34/2000) in vigore dal marzo 2001.

Ma torniamo al decreto in questione che si prefigge l'obiettivo di affidare gli interventi di restauro del nostro patrimonio storico e artistico esclusivamente a soggetti qualificati e ad imprese che dispongono di manodopera selezionata. Ed è sul versante del personale che, mentre vengono dettate norme rigide, si aprono alcuni problemi. Vediamo prima le articolate richieste del decreto: una delle condizioni per partecipare all'appalto da parte di un'impresa è di avere come direttore tecnico un restauratore – quasi una verità assiomatica che vale per tutti gli appalti, sia sotto che sopra soglia (cioè sia sopra che sotto i 150 mila euro – all'incirca 300 milioni di lire); tale presenza



può arrivare anche a supplire l'assenza di analoghi lavori già svolti dall'impresa. Naturalmente vi sono indicazioni riguardanti anche il resto del personale che deve essere anch'esso qualificato nelle seguenti percentuali: fino a venti addetti la richiesta è che vi sia una quota pari al 20% del personale di restauratori (e il 50% come operatori qualificati) che sale al 30% nel caso di ditte con personale superiore alle venti unità (ma scende quella degli operatori che da 50% va al 40%). Il regolamento definisce, credo per la prima volta, in modo univoco i requisiti obbligatori per ottenere la qualifica di restauratore o di operatore qualificato per i beni culturali, che sono:

1) il possesso di un diploma quadriennale (triennale per i libri e documenti) rilasciato dalle scuole di restauro del

MBAC (ICR, OPD e ICPL) per il restauratore o in alternativa un diploma biennale di scuola statale o regionale più un'esperienza lavorativa certificata del doppio del periodo scolastico che manca o comunque per non meno di due anni;

2) un'attestazione del lavoro svolto, da parte del soprintendente (direttore di biblioteca o d'archivio di Stato), di almeno otto anni di esperienza nel settore di cui almeno cinque già svolti al 5 novembre.

Mentre operatore qualificato si diventa con il diploma (rilasciato sia dalle scuole statali che regionali per corsi di durata non inferiore a due anni) oppure attraverso un'esperienza minima di almeno quattro anni nel "restauro di beni mobili di interesse storico, artistico o archeologico oppure di superfici decorate..." (e i beni librari-documentari? devono

essere senz'altro dentro l'aggettivo "storico").

Veniamo ai problemi relativi:

– *al personale*: della presenza del restauratore non viene specificato se il rapporto sia a tempo determinato o, meglio, indeterminato; cioè lo si assume per la qualificazione e una volta avuta lo potrebbero licenziare;

– *alle scuole*: si parla genericamente di statali o regionali mentre nulla si dice dei corsi accesi dai vari enti o previsti dai contratti di lavoro su cui il ministero dovrebbe vigilare ed esprimersi attorno alla loro validità, ecc.;

– *ai soggetti che possono avere la qualificazione*: bene le ditte (i titolari dei contratti di appalto), ma i lavoratori dipendenti e i collaboratori? pensiamo solo allo studente che, terminato il suo biennio scolastico, deve fare almeno altri due anni di esperienza lavorativa e se dipendente o collaboratore come

potrà vederseli riconosciuti?;

– nel caso che i soprintendenti/direttori di biblioteca si rifiutino di certificare, come si dovranno comportare gli interessati? ci affideremo all'autocertificazione anche per gli esiti?

Insomma le risposte a queste domande non possono continuare a mancare affinché il lavoro fatto dal ministro – che è certamente importante nella definizione normativa della figura del restauratore, nella realizzazione delle "scuole di alta formazione" e con la definizione degli specifici *curricula* – nella conquista di uno status definito al restauro e ai restauratori non venga inficiato. Quasi un coronamento dell'opera di riforma legislativa per gli appalti dei beni culturali che si era affermata prima nella legge e nel Regolamento (dpr. 554 del 21 dicembre 1999) poi in regole *ad hoc* per i lavori su tali beni.